



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 10 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 13/12/2018

Numero Registro Dipartimento: 2096

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15215 del 14/12/2018

OGGETTO: POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 4.6.1 INTERVENTI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE: AMMISSIONE AL POR CALABRIA 2014/2020 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e s. m. e i.;
- la L.R. 1/06, art. 25 c.1;
- la Delibera della G.R. n. 770 dell’11 novembre 2006, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007, con la quale sono state apportate modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” ha definito l’organigramma amministrativo della Regione Calabria tenendo principalmente conto delle disposizioni legislative di cui ai D. Lgs n. 165/2001 e n. 196/2003;
- il Decreto del Dirigente Generale n°231 del 21 gennaio 2016 ad oggetto “Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16 dicembre 2015 di Approvazione della Nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale” e i successivi Decreti del Dirigente Generale n°4857 del 2 maggio 2016 e n°7725 del 1 luglio 2016;
- la Delibera della Giunta Regionale 451 del 27 settembre 2017 “Individuazione del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”.
- il DPGR 111 del 16/10/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”.

VISTI, altresì,

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento n.215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- la Delibera n.18 del 18 aprile 2014, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato”;

- la Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera n. 8 del 28 gennaio 2015 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante " Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n°73 del 2 marzo 2016 di approvazione del Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione n°45 del 24 febbraio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 ad oggetto "*Variatione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020*";
- l'Asse 4 – "Efficienza energetica e mobilità sostenibile e l'Obiettivo specifico 4.6 – Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane" - Azione 4.6.1 – "Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto" POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e, in particolare;

PREMESSO CHE

- in data 6 novembre 2017 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria ed il Comune di Reggio Calabria il "Protocollo di Intesa per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile e opere strategiche", nel quale sono state definite un complesso di opere finalizzate alla realizzazione di un Sistema di Mobilità Sostenibile e di infrastrutture strategiche di particolare rilievo per la Città di Reggio Calabria, tra le quali rientra anche il "Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area";
- il suddetto protocollo di intesa e gli impegni in esso assunti sono stati acquisiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 593 del 29/11/2017, demandando al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità gli adempimenti conseguenti;
- in data 29/11/2017 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Infrastrutture strategiche per il settore stradale" tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Calabria, per l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013, nel quale è ricompreso anche l'intervento "Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area" per l'importo complessivo € 20.550.000 finanziato nello specifico, con le risorse FSC 2007-2013;
- nel mese di dicembre 2018 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria ed il Comune di Reggio Calabria l'Atto aggiuntivo al suddetto "Protocollo di Intesa per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile e opere strategiche" con il quale è stato integrato l'elenco degli interventi, di cui all'Allegato 1 del suddetto protocollo, mediante l'inserimento dell'intervento "Costruzione parcheggio in area Rausei" dell'importo pari ad € 3.300.000,00;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito delle misure per l'accelerazione della spesa sul POR attivate dalla Regione Calabria, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha individuato una serie di interventi nel settore della mobilità sostenibile nelle aree urbane da includere nel suddetto Programma;
- tra i suddetti interventi rientrano quelli del Comune di Reggio Calabria, come di seguito riportati:
 - "Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area", importo € 20.550.000;
 - "Costruzione parcheggio in area Rausei", importo € 3.300.000;

- la verifica dell'ammissibilità al POR degli interventi di I fase avviene attraverso step operativi, come stabilito dalla circolare dell'Autorità di Gestione del POR n. 106321 del 1 aprile 2016, i quali sono stati attuati come riportato ai seguenti punti;
- con nota prot. n. 373986 del 06/11/2018, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, ha, quindi, avanzato al Dipartimento della Programmazione Nazionale e Comunitaria la richiesta per l'avvio delle procedure di verifica finalizzate alla resa del parere di coerenza programmatica sulle operazioni individuate;
- con D.D.G. n. 13289 del 16.11.2018 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è stata nominata apposita Commissione di Valutazione per la verifica di conformità con i contenuti dell'Asse 4 - Azione 4.6.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 e dei relativi criteri di selezione;
- con nota n. 391586 del 20.11.2018 l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ha trasmesso alla suddetta Commissione di Valutazione l'elenco degli interventi da valutare e la griglia dei criteri di selezione da applicare nella valutazione;
- con nota n. 408684 del 03.12.2018 il Presidente della Commissione di Valutazione ha comunicato la conclusione delle attività di competenza della Commissione medesima, trasmettendo contestualmente copia del verbale unico di seduta e delle *check - list* relative all'Azione 4.6.1;
- che, come si evince dal suddetto verbale, tutte le operazioni esaminate sono risultate coerenti, incluse quello oggetto del presente provvedimento, avendo acquisito un punteggio superiore alla soglia di ammissibilità fissata in 60/100;
- con nota n. 409777 del 03.12.2018 l'AdG ha trasmesso il Parere di coerenza programmatica e le check-list della Commissione di valutazione di progetti afferenti al Settore della Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane, tra i quali rientrano i seguenti interventi attuati dal Comune di Reggio Calabria:
 - "Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area", importo € 20.550.000;
 - "Costruzione parcheggio in area Rausei", importo € 3.300.000;
- trattasi di interventi già programmati la cui attuazione trova copertura finanziaria sulle risorse, rispettivamente, del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013, di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 (con copertura finanziaria sul Capitolo n.24010801 del Bilancio della Regione Calabria), e con mutuo contratto dal Comune di Reggio Calabria con la Cassa DD. PP.

VISTI

- la nota n. 420121 del 10/12/2018 con la quale il Settore Infrastrutture di Trasporto del Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità ha inviato al Comune di Reggio Calabria la richiesta di adesione e sottoscrizione degli obblighi relativi all'inserimento nel POR degli interventi in oggetto;
- la nota n. 193697 del 11/12/2018 acquisita agli atti con prot. n. 0424788 del 12/12/2018, con la quale dal Comune di Reggio Calabria ha trasmesso al Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità l'adesione e la sottoscrizione degli obblighi relativi all'inserimento nel POR;

RITENUTO che, ai fini dell'ammissione degli interventi in oggetto nell'ambito del POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 - Azione 4.6.1., occorre disciplinare il rapporto tra il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria mediante la stipula di apposita convenzione per ognuna delle operazioni interessate i cui schemi sono allegati al presente provvedimento;

CONSIDERATO, altresì, che il presente decreto non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, poiché la copertura finanziaria degli interventi in parola grava sulle risorse già individuate del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013, di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 (con copertura finanziaria sul Capitolo n.24010801 del Bilancio della Regione Calabria), e con mutuo contratto dal Comune di Reggio Calabria con la Cassa DD. PP..

VISTA la Legge Regionale. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 7 marzo 2011 art. 2;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

D E C R E T A

- Art. 1** La narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo.
- Art. 2** di prendere atto del Parere di Coerenza Programmatica dell'AdG del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, giusta nota n. 409777 del 03.12.2018;
- Art. 3** di imputare sull'azione 4.6.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, come operazioni di I Fase, i seguenti interventi del Comune di Reggio Calabria:
- "Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area", importo € 20.550.000;
 - "Costruzione parcheggio in area Rausei", importo € 3.300.000;
- Art. 4** di approvare gli schemi di convenzione allegati al presente decreto;
- Art. 5** di disporre la trasmissione del presente Decreto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- Art. 6** di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile Azione 4.6.1 POR 14/20

ING. WALTER GIANLUCA MASTROIANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
ING. LUIGI GIUSEPPE ZINNO
(con firma digitale)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE
DI REGGIO CALABRIA

PROGRAMMA OPERATIVO FESR/FSE CALABRIA 2014/2020
ASSE 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”
AZIONE 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ

E

II COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DENOMINATA
“Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d’area”

PREMESSE

Le Parti come di seguito definite conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- La Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;
- La Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 del 20 ottobre 2015 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg.Del. (UE)480/2014);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014);

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- la Delibera CIPE n. 62/2011, con la quale si individuano ed assegnano le risorse necessarie all'attuazione del "Piano Nazionale per il Sud", tra gli interventi di rilevanza strategica regionale, contempla l'operazione denominata "Interventi complementari per la Mobilità sostenibile di Reggio Calabria", per un costo totale di € 124.000.000 di cui € 120.000.000 a valere sulle Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 07/09/2012, l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, approvando il "*Piano Strategico ed operativo per la realizzazione di un Sistema di mobilità sostenibile per la città di Reggio Calabria*", ha inteso suddividere l'operazione di cui sopra in n. 13 sub- operazioni;
- tra le sub-operazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 07/09/2012 è ricompreso l'intervento "*Parcheggio scambio Centro Direzionale-Palazzo di Giustizia*" per un costo totale di € 20.800.000 a valere sulle Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013, di cui alla citata Delibera CIPE n. 62/2011 e con copertura finanziaria sul Capitolo n.24010801 del Bilancio della Regione Calabria;
- il Comune di Reggio Calabria, in seguito alle rimodulazioni delle risorse FSC 2007-2013 e 2000-2006, con Delibera di G.C. n. 167 del 03/11/2015 ha approvato un nuovo quadro degli interventi "cantierabili" afferenti al sistema di "*Mobilità sostenibile della città di Reggio Calabria*";
- come riportato nella comunicazione del Comune di Reggio Calabria n. 309797 del 14 ottobre 2016 il sistema di "*Mobilità sostenibile della città di Reggio Calabria*" si compone di n. 4 sub-interventi fra i quali è ricompreso l'intervento denominato "*Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area*" per l'importo di € 20.550.000;
- in data 6 novembre 2017 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria ed il Comune di Reggio Calabria il "*Protocollo di Intesa per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile e opere strategiche*", nel quale sono state definite un complesso di opere finalizzate alla realizzazione di un Sistema di Mobilità Sostenibile e di infrastrutture strategiche di particolare rilievo per la Città di Reggio Calabria, tra le quali rientra anche il "*Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area*";
- in data 29/11/2017 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "*Infrastrutture strategiche per il settore stradale*" tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Calabria, per l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013, nel quale è ricompreso anche l'intervento "*Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area*" per l'importo complessivo € 20.550.000 finanziato, nello specifico, con le risorse FSC 2007-2013;
- nell'ambito delle misure per l'accelerazione della spesa sul POR attivate dalla Regione Calabria, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha individuato il progetto denominato "*Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area*" quale operazione da analizzare ai fini di una potenziale inclusione al POR;
- a seguito di tale individuazione il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità secondo quanto previsto dalla circolare dell'Autorità di Gestione del POR n. 106321 del 1 aprile 2016 ha, quindi, avanzato al Dipartimento della Programmazione nazionale e comunitaria la richiesta per l'avvio delle procedure di verifica finalizzate alla rese del parere di coerenza programmatica sull'operazione suddetta;
- a conclusione della procedura di verifica della conformità del progetto con i contenuti dell'azione 4.6.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, secondo le modalità previste dalla circolare prot. n. 106321 del 1 aprile 2016, l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, con nota prot. SIAR n. 409777 del 03.12.2018, ha espresso parere positivo in merito alla coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. _____ del _____ (Burc n. _____ del _____ Parte _____) il suddetto intervento è stato pertanto imputato al POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, Azione 4.6.1 "*Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto*";

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'operazione è l'ing. Lorenzo Benestare in organico al Settore Mobilità del Comune di Reggio Calabria nominato con Determina n. 1291 del 17/05/2017;
- con comunicazione n. _____ del _____ la Regione Calabria ha notificato al beneficiario il provvedimento di imputazione dell'intervento al POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra:

il Beneficiario dell'operazione è il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dal _____ nato a _____ il _____ CF _____ e residente a _____ in via _____ Prov. (___) di seguito denominato _____ (di seguito "il beneficiario"),

e la

Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, di seguito denominata Regione Calabria, _____ rappresentata da _____, nato a _____ Prov. (___) il _____ il quale interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di Dirigente Generale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliata ai fini del presente Atto presso la sede dello stesso Dipartimento, in Catanzaro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto del presente Atto è l'imputazione al POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 4, Azione 4.6.1 dell'operazione denominata "*Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area*".

L'importo imputato al POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ammonta ad € 20.550.000.

Tale importo fa riferimento alle voci di costo presenti nel quadro economico del progetto "*Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area*" approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 1106 del 15/04/2015.

ART. 2 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

La presente convenzione è valida fino alla data stabilita dalla normativa comunitaria per la chiusura della fase di programmazione dei fondi SIE 2014-2020.

Il termine è compatibile con il cronoprogramma di esecuzione dell'operazione esposto nel progetto esecutivo custodito presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità.

ART. 3 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Con la stipula della presente convenzione il beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.

1. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:
 - a) realizzare l'operazione in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
 - b) in tutte le fasi connesse all'attuazione dell'operazione applicare pedissequamente le regole definite dal Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 in tutte le fasi connesse all'attuazione dell'operazione;
 - c) a porre in essere ogni adempimento in capo alle proprie funzioni finalizzato all'attuazione del D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
 - d) a realizzare l'operazione entro i termini previsti all'art. 2 della presente Convenzione;
 - e) a comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell'operazione;

- f) a rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g) a garantire che le spese dichiarate siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell'ambito del progetto esecutivo approvato;
- h) a conservare tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- i) a fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- j) a fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- k) a comunicare l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili;
- l) a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- m) ad impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit nonché i funzionari autorizzati della Commissione europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- n) a comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per la stessa operazione e/o per gli stessi costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario ottenga o abbia già ottenuto eventuali altri contributi per la realizzazione dell'operazione o di parte di essa, ne da comunicazione alla Struttura regionale attuatrice, attraverso una certificazione resa in termini di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla base della quale il Settore competente, ove ricorra, procede, sulla base delle norme in materia di cumulo applicabili;
- o) a comunicare le informazioni pertinenti alla corretta applicazione dell'Art. 61 del Reg. 1303/2013 (Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento). Per operazioni con costo dell'operazione superiore a 1 Meuro, che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi fornitura di servizi contro pagamento, il beneficiario dovrà dichiarare se il valore delle entrate generate dall'operazione risulti o meno determinabile prima del suo completamento. In caso positivo, il beneficiario si impegna a trasmettere il modello di calcolo per la determinazione delle entrate generate dall'operazione. Nell'eventualità non fosse possibile determinare in anticipo le entrate generate per l'operazione, ai sensi dell'art. 61, comma 6, Regolamento 1303/13, il beneficiario comunica le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento dell'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma, ai fini della loro detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione;
ai fini di tale comunicazione il beneficiario potrà fare riferimento alle modalità definite dalla circolare dell'Autorità di Gestione del POR n. 62894 del 21 febbraio 2018;
- p) a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano interessare l'intervento nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa.

2. Il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi successivi al completamento dell'operazione:

- a) ai sensi dell'art. 71 del Reg. 1303/2013 a mantenere il vincolo di destinazione e di operatività dell'infrastruttura e comunicare annualmente, nei cinque anni successivi (dopo la conclusione) il rispetto dello stesso;
 - b) a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti i pagamenti a disposizione per accertamenti e controlli, secondo le modalità e per il periodo indicati all'art. 140 del Reg. 1303/2013.
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali;
 - b) fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica precedente indicata;
 - c) fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
- a) informazione al pubblico in merito all'intervento nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013 nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
 - b) adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione;
 - c) fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA

1. La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, attuazione dell'operazione e rendicontazione.
3. Fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
4. Ai sensi dell'art. 140 comma 2 del Reg. 1303/2013 la Regione informa il beneficiario della data di decorrenza dei termini cui fare riferimento per la conservazione della documentazione di spesa esplicitati al comma 1 del suddetto art. 140.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI

In linea generale sono ammissibili le spese presenti nel quadro tecnico-economico del progetto esecutivo. La totalità delle voci di costo presenti nel quadro economico del progetto esecutivo risulteranno ammissibili alla spesa laddove determinate in conformità Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, i costi ammissibili per i lavori dovranno far riferimento al prezzario regionale vigente all'atto della procedura di evidenza pubblica per i lavori o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nel prezzario mediante analisi in conformità alla normativa vigente.

I costi ammissibili per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione dovranno fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente al momento della procedura di selezione e contrattualizzazione dei relativi servizi.

Ai sensi dell'art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non sono ammissibili gli acquisti di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% dell'importo totale ammissibile dell'operazione. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite è incrementato al 15%.

Ai fini della rendicontazione, tutte le spese devono:

- a) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
- b) essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente convenzione;
- c) essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione;
- d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che esegue i lavori, eroga il servizio o fornisce beni;
- e) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- f) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
- g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione.

A tal proposito si specifica quanto segue:

- tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria. Pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo.
- le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; (tenuta di contabilità separata del progetto).

ART. 6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata secondo le modalità e per il periodo indicati all'art. 140 del Reg. 1303/2013.

3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'Ente ed a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia scansioni dei documenti originali archiviati in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scansionato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scansionare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Commissione Europea ed i loro rappresentanti autorizzati.

ART. 7 MONITORAGGIO

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione Calabria i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto dalla Regione Calabria.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del provvedimento di imputazione al POR.
4. Il referente del beneficiario per il monitoraggio, responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari all'ufficio regionale competente oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti è individuato nel RUP.

ART. 8 CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il beneficiario.

ART. 9 CAUSE DI REVOCHE DELL'IMPUTAZIONE AL POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020

1. La Regione Calabria può procedere alla revoca dell'imputazione nel POR nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente ovvero a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed a norme di buona amministrazione anche se non espressamente richiamate nella presente.
2. La Regione può, altresì, revocare l'imputazione dell'intervento oggetto della presente convenzione laddove:
 - a) sia compromesso, per motivi ascrivibili al Soggetto Beneficiario, il rispetto del cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intervento e, di conseguenza, il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Programma;
 - b) si verifichi una significativa difformità tra l'intervento approvato imputato al POR e quello effettivamente realizzato o in corso di realizzazione.
3. La Regione è sollevata da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi, determinata da ritardo, inadempimento, omissione o negligenza da parte del Comune di Reggio Calabria.

ART. 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità che riguardano, in particolare:
 - a. informazione al pubblico in merito all'intervento nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui alla presente convenzione;
 - c. garantire adeguata pubblicità al cantiere secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cartellonistica nel settore delle opere pubbliche.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
 - il nome del Beneficiario;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;
 - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, per quanto occorre e ove applicabile, la Regione Calabria, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, riveste la qualifica di "Titolare" del trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
3. I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:
 - a. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679);
 - b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679.

4. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'impossibilità di stipulare la presente Convenzione ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabili.
5. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
6. Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati.
7. In ogni momento, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
8. Nell'ipotesi in cui il Beneficiario metta in campo procedure di gara e/o affidamenti per l'attuazione dell'operazione nel rispetto del Codice dei Contratti, il Beneficiario sarà tenuto comunicare alla Regione Calabria tutti i dati e le informazioni richiesti dalla legge.
A tal fine, il Beneficiario – in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali che verranno raccolti e trattati nell'ambito delle procedure di cui sopra – dovrà (porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo applicabili, nonché) fornire preventivamente agli interessati una idonea informativa ex articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 con evidenza, peraltro, che i dati potranno essere comunicati alla Regione Calabria ove richiesto dalla legge.

ART. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente protocollo, si rinvia a quanto previsto dalla L. n. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, nonché a tutte le norme, nazionali e comunitarie, applicabili alla materia..., alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

ART. 13 FORO COMPETENTE



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE
DI REGGIO CALABRIA

Qualunque controversia in ordine al presente atto è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catanzaro.

Per il Beneficiario

Per la Regione Calabria



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE
DI REGGIO CALABRIA

PROGRAMMA OPERATIVO FESR/FSE CALABRIA 2014/2020
ASSE 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”
AZIONE 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ

E

II COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DENOMINATA
“Costruzione parcheggio in area Rausei”

PREMESSE

Le Parti come di seguito definite conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- La Decisione della Commissione della Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;
- La Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 del 20 ottobre 2015 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg.Del. (UE)480/2014);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014);

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria nell'ambito della propria programmazione delle opere pubbliche (Programma delle OO.PP. triennio 2005-2007), approvata con Delibera C.C. n. 1 del 15.02. 2005, ha inserito l'intervento riguardante i lavori di "Costruzione parcheggio in area Rausei" con una previsione di spesa pari ad € 2.800.000;
- con Delibera di G.M. n. 407 del 08.07.2005 l'importo suddetto è stato incrementato fino alla

- concorrenza di € 3.300.000, da reperire mediante attivazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti;
- in data 6 novembre 2017 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria ed il Comune di Reggio Calabria il *“Protocollo di Intesa per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile e opere strategiche”*, nel quale sono state definite un complesso di opere finalizzate alla realizzazione di un Sistema di Mobilità Sostenibile e di infrastrutture strategiche di particolare rilievo per la Città di Reggio Calabria;
 - il suddetto protocollo di intesa e gli impegni in esso assunti sono stati acquisiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 593 del 29/11/2017, demandando al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità gli adempimenti conseguenti;
 - in data 5/12/2018 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria ed il Comune di Reggio Calabria l’*Atto aggiuntivo* al suddetto *“Protocollo di Intesa per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile e opere strategiche”* con il quale è stato integrato l’elenco degli interventi, di cui all’Allegato 1 del suddetto protocollo, mediante l’inserimento dell’intervento *“Costruzione parcheggio in area Rausei”* dell’importo pari ad € 3.300.000,00;
 - nell’ambito delle misure per l’accelerazione della spesa sul POR attivate dalla Regione Calabria, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha individuato il progetto denominato *“Costruzione parcheggio in area Rausei”* quale operazione da analizzare ai fini di una potenziale inclusione al POR;
 - a seguito di tale individuazione il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, secondo quanto previsto dalla circolare dell’Autorità di Gestione del POR n. 106321 del 1 aprile 2016, ha quindi avanzato al Dipartimento della Programmazione nazionale e comunitaria la richiesta per l’avvio delle procedure di verifica finalizzate alla rese del parere di coerenza programmatica sull’operazione suddetta;
 - a conclusione della procedura di verifica della conformità del progetto con i contenuti dell’azione 4.6.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, secondo le modalità previste dalla circolare prot. n. 106321 del 1 aprile 2016 l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, con nota prot. SIAR n. 409777 del 03.12.2018, ha espresso parere positivo in merito alla coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 - con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. _____ del _____ (Burc n. ____ del ____ Parte ____) il suddetto intervento è stato pertanto imputato al POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, Azione 4.6.1 *“Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”*;
 - Il Responsabile Unico del Procedimento dell’operazione è l’arch. Domenico Macrì in organico al Settore Servizi Tecnici del Comune di Reggio Calabria nominato con Decisione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 111060 del 24/07/2015;
 - con comunicazione n. _____ del _____ la Regione Calabria ha notificato al beneficiario il provvedimento di imputazione dell’intervento al POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra:

il Beneficiario dell’operazione è il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dal _____ nato a _____ il _____ CF _____ e residente a _____ in via _____ Prov. (____) di seguito denominato _____ (di seguito “il beneficiario”),

e la

Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, di seguito denominata Regione Calabria, _____ rappresentata da _____, nato a _____ Prov. (____) il

_____ il quale interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di Dirigente Generale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede dello stesso Dipartimento, in Catanzaro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto del presente Atto è l'imputazione al POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 4, Azione 4.6.1 dell'operazione denominata "Costruzione parcheggio in area Rausei".

L'importo imputato al POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ammonta ad € 3.300.000.

Tale importo fa riferimento alle voci di costo presenti nel quadro economico del progetto "Costruzione parcheggio in area Rausei" approvato con Delibera G. C. n. 321 del 24/09/2010.

ART. 2 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

La presente convenzione è valida fino alla data stabilita dalla normativa comunitaria per la chiusura della fase di programmazione dei fondi SIE 2014-2020.

Il termine è compatibile con il cronoprogramma di esecuzione dell'operazione esposto nel progetto esecutivo custodito presso il suddetto Dipartimento Regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.

ART. 3 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Con la stipula della presente convenzione il beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.

1. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:
 - a) realizzare l'operazione in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
 - b) in tutte le fasi connesse all'attuazione dell'operazione applicare pedissequamente le regole definite dal Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 ;
 - c) in tutte le fasi connesse all'attuazione dell'operazione porre in essere ogni adempimento in capo alle proprie funzioni finalizzato all'attuazione del D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
 - d) realizzare l'operazione entro i termini previsti all'art. 2 della presente Convenzione;
 - e) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell'operazione;
 - f) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - g) garantire che le spese dichiarate siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell'ambito del progetto esecutivo approvato;
 - h) conservare tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - i) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
 - j) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

- k) comunicare l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili;
 - l) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - m) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit nonché i funzionari autorizzati della Commissione europea e i loro rappresentanti autorizzati;
 - n) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per la stessa operazione e/o per gli stessi costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario ottenga o abbia già ottenuto eventuali altri contributi per la realizzazione dell'operazione o di parte di essa, ne da comunicazione alla Struttura regionale attuatrice, attraverso una certificazione resa in termini di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla base della quale il Settore competente, ove ricorra, procede, sulla base delle norme in materia di cumulo applicabili;
 - o) comunicare le informazioni pertinenti alla corretta applicazione dell'Art. 61 del Reg. 1303/2013 (Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento). Per operazioni con costo dell'operazione superiore a 1 Meuro, che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi fornitura di servizi contro pagamento, il beneficiario dovrà dichiarare se il valore delle entrate generate dall'operazione risulti o meno determinabile prima del suo completamento. In caso positivo, il beneficiario si impegna a trasmettere il modello di calcolo per la determinazione delle entrate generate dall'operazione. Nell'eventualità non fosse possibile determinare in anticipo le entrate generate per l'operazione, ai sensi dell'art. 61, comma 6, Regolamento 1303/13, il beneficiario comunica le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento dell'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma, ai fini della loro detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione;
ai fini di tale comunicazione il beneficiario potrà fare riferimento alle modalità definite dalla circolare dell'Autorità di Gestione del POR n. 62894 del 21 febbraio 2018.
 - p) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano interessare l'intervento nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa.
2. Il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi successivi al completamento dell'operazione:
- a) ai sensi dell'art. 71 del Reg. 1303/2013 a mantenere il vincolo di destinazione e di operatività dell'infrastruttura e comunicare annualmente, nei cinque anni successivi (dopo la conclusione) il rispetto dello stesso;
 - b) a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti i pagamenti a disposizione per accertamenti e controlli, secondo le modalità e per il periodo indicati all'art. 140 del Reg. 1303/2013.
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali;
 - b) fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica precedente indicata;
 - c) fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:

- a) informazione al pubblico in merito all'intervento nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013 nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- b) adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione;
- c) fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA

1. La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, attuazione dell'operazione e rendicontazione.
3. Fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
4. Ai sensi dell'art. 140 comma 2 del Reg. 1303/2013 la Regione informa il beneficiario della data di decorrenza dei termini cui fare riferimento per la conservazione della documentazione di spesa esplicitati al comma 1 del suddetto art. 140.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI

In linea generale sono ammissibili le spese presenti nel quadro tecnico-economico del progetto esecutivo.

La totalità delle voci di costo presenti nel quadro economico del progetto esecutivo risulteranno ammissibili alla spesa laddove determinate in conformità al Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare, i costi ammissibili per i lavori dovranno far riferimento al prezzario regionale vigente all'atto della procedura di evidenza pubblica per i lavori o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nel prezzario, mediante analisi in conformità alla normativa vigente.

I costi ammissibili per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione dovranno fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente al momento della procedura di selezione e contrattualizzazione dei relativi servizi.

Ai sensi dell'art. 69 comma 3 lett. b del Reg. (UE) 1303/2013 non sono ammissibili gli acquisti di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% dell'importo totale ammissibile dell'operazione. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici tale limite è incrementato al 15%.

Ai fini della rendicontazione, tutte le spese devono:

- a) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
- b) essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente convenzione;
- c) essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione;
- d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che esegue i lavori, eroga il servizio o fornisce beni;
- e) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- f) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
- g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione.

A tal proposito si specifica quanto segue:

- tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria. Pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo;
- le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; (tenuta di contabilità separata del progetto).

ART. 6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata secondo le modalità e per il periodo indicati all'art. 140 del Reg. 1303/2013.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'Ente ed a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia scansioni dei documenti originali archiviati in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scansionato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scansionare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Commissione Europea ed i loro rappresentanti autorizzati.

ART. 7 MONITORAGGIO

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione Calabria i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto dalla Regione Calabria.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del provvedimento di imputazione al POR.
4. Il referente del beneficiario per il monitoraggio, responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari all'ufficio regionale competente oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti è individuato nel RUP.

ART. 8 CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il beneficiario.

ART. 9 CAUSE DI REVOCHE DELL'IMPUTAZIONE AL POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020

1. La Regione Calabria può procedere alla revoca dell'imputazione nel POR nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente ovvero a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed a norme di buona amministrazione anche se non espressamente richiamate nella presente.
2. La Regione può, altresì, revocare l'imputazione dell'intervento qualora:
 - a) sia compromesso, per motivi ascrivibili al soggetto beneficiario, il rispetto del cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intervento e, di conseguenza, il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Programma;
 - b) si verifichi una significativa difformità tra l'intervento approvato imputato al POR e quello effettivamente realizzato o in corso di realizzazione.
3. La Regione è sollevata da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi determinata da ritardo, inadempimento, omissione o negligenza da parte del Beneficiario.

ART. 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità che riguardano, in particolare:
 - a. informazione al pubblico in merito all'intervento nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui alla presente convenzione.
 - c. garantire adeguata pubblicità al cantiere secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cartellonistica nel settore delle opere pubbliche.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
 - il nome del Beneficiario;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;
 - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, per quanto occorre e ove applicabile, la Regione Calabria, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, riveste la qualifica di "Titolare" del trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
3. I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:
 - a. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679);
 - b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679.
4. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'impossibilità di stipulare la presente Convenzione ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabili.
5. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità

dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

6. Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati.
7. In ogni momento, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
8. Nell'ipotesi in cui il Beneficiario metta in campo procedure di gara e/o affidamenti per l'attuazione dell'operazione nel rispetto del Codice dei Contratti, il Beneficiario sarà tenuto comunicare alla Regione Calabria tutti i dati e le informazioni richiesti dalla legge.
A tal fine, il Beneficiario – in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali che verranno raccolti e trattati nell'ambito delle procedure di cui sopra – dovrà (porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo applicabili, nonché) fornire preventivamente agli interessati una idonea informativa ex articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 con evidenza, peraltro, che i dati potranno essere comunicati alla Regione Calabria ove richiesto dalla legge.

ART. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente protocollo, si rinvia a quanto previsto dalla L. n. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, nonché a tutte le norme, nazionali e comunitarie, applicabili alla materia., alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Qualunque controversia in ordine al presente atto è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catanzaro.

Per il Beneficiario

Per la Regione Calabria
